



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 27 ottobre 2023

Prot. n. 7576

INTEGRAZIONE DEL BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" DI MILANO (AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 180 DEL 29 MARZO 2023) - SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE: COMJ/08 TROMBONE JAZZ- INTEGRAZIONE DEI TITOLI DI ACCESSO

IL DIRETTORE

VISTO il Bando protocollo n. 7287 del 19 ottobre 2023 riferito al settore artistico disciplinare "COMJ/08 Trombone jazz", avente per oggetto il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia, pubblicato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023;

VISTO l'articolo 2 "Requisiti generali e specifici di ammissione" del predetto Bando, alla cui lettera a) del comma 3 sono elencati i titoli di studio validi per l'ammissione delle candidature alla procedura concorsuale (titoli di accesso);

CONSIDERATO che dal predetto elenco dei titoli di accesso è stato involontariamente omissa il Diploma di secondo livello in "Discipline musicali - Jazz";

CONSIDERATA la necessità di porre rimedio a tale involontaria omissione;

DECRETA

Art. 1 - L'elenco dei titoli di studio riportato alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 "Requisiti generali e specifici di ammissione" del **Bando protocollo n. 7287 del 19 ottobre 2023**, riferito al settore artistico disciplinare "COMJ/08 Trombone jazz", è **integrato dal seguente titolo di studio**:

- **Diploma di secondo livello in "Discipline musicali - Jazz"** rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ne consegue che anche i possessori del suindicato titolo di studio possono candidarsi alla procedura concorsuale di cui al Bando protocollo n. 7287 del 19 ottobre 2023 riferito al settore artistico disciplinare "COMJ/08 Trombone jazz", secondo le norme, i vincoli e le procedure previste dal Bando stesso, al quale si fa esplicito rimando.

Art. 2 - A seguito della suddetta integrazione, l'elenco completo dei titoli di studio che (ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 "Requisiti generali e specifici di ammissione" del Bando) costituiscono requisito specifico di ammissione alla procedura concorsuale *de quo*, è il seguente:

- Diploma di secondo livello in "Discipline musicali - Jazz";
- Diploma Accademico di secondo livello in "Trombone Jazz" (DCSL/49);
- Diploma in "Jazz" rilasciato, secondo l'ordinamento previgente alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 04 gennaio 2000) e s.m.i., associato a un diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 3 – La restante parte del Bando protocollo n. 7287 del 19 ottobre 2023 riferito al settore artistico disciplinare “COMJ/08 Trombone jazz”, è confermata senza alcuna ulteriore modifica e/o integrazione.

Art. 4 – Si allega la versione aggiornata del Bando protocollo n. 7287 del 19 ottobre 2023 riferito al settore artistico disciplinare “COMJ/08 Trombone jazz”, comprensivo dell’integrazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto si compone di n. 2 pagine e viene reso pubblico secondo le identiche modalità di pubblicizzazione previste dal comma 4 dell’articolo 1 “Oggetto” del Bando protocollo n. 7287 del 19 ottobre 2023 riferito al settore artistico disciplinare “COMJ/08 Trombone jazz”.

Il Direttore
Massimiliano Baggio (F.to)



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 19 ottobre 2023

Prot. n. 7287

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" DI MILANO
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto *“DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative”*;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

VERIFICATO che presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano risulta vacante n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare: COMJ/08 Trombone jazz;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico n. 37 del 21 luglio 2023 e n. 40 del 19 ottobre 2023;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

VISTO il Decreto Direttoriale del 8 aprile 2010 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il Settore Artistico Disciplinare (SAD):

Codice	Settore Artistico Disciplinare	Declaratoria, ex Decreto Ministeriale 3 luglio 2009
COMJ/08	Trombone jazz	<p>Il settore concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative necessarie per affrontare i diversi repertori stilistici del jazz con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive e improvvisative, accanto a connesse acquisizioni storico/organologiche e didattiche. Le peculiari esigenze poste dalla creazione musicale estemporanea orienteranno la promozione delle specificità del performer creativo, in un contesto espressivo in cui vige la preminenza del gesto sul testo.</p> <p>Campi disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prassi esecutive e repertori• Metodologia dell'insegnamento strumentale• Trattati e metodi• Letteratura dello strumento• Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento• Improvvisazione allo strumento• Tecniche di lettura estemporanea

2. La sede di servizio del posto messo a concorso, di cui al comma 1, è il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (sede legale sita in Milano, Via Conservatorio 12).

3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

4. Il presente bando è reso pubblico attraverso:

- a) il portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: <https://www.inpa.gov.it>;
- b) il sito istituzionale del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano: <https://www.consmi.it/it/bandi>;
- c) il portale dei concorsi del Ministero dell'Università e della Ricerca, comparto Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM): <https://afam-bandi.cineca.it>.

5. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (<https://www.consmi.it/it/bandi>) con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 2 - *Requisiti generali e specifici di ammissione*

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto, da parte dei candidati, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) Il candidato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio, attinenti al Settore Artistico Disciplinare oggetto della presente procedura concorsuale (comma 1, articolo 1) e rilasciati dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, oppure essere in possesso di un titolo di studio equivalente, conseguito presso una istituzione estera, purché decretato equipollente a uno dei titoli di studio del seguente elenco:
 - **Diploma di secondo livello in “Discipline musicali – Jazz”; (1)**
 - Diploma Accademico di secondo livello in “Trombone Jazz” (DCSL/49);
 - Diploma in “Jazz” rilasciato, secondo l'ordinamento previgente alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 04 gennaio 2000) e s.m.i., associato a un diploma di istruzione secondaria superiore.

(1) Testo aggiunto con decreto del 27 ottobre 2023, protocollo n. 7576.

- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, è necessario aver maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;
- c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo - Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo - Master o livello equivalente EQF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- a) fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- b) fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.
- c) In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 - Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso (art. 1, comma 1), in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
- b) prove d'esame: massimo punti 70 (settanta);

3. Accedono alle prove d'esame di cui al comma 2 lettera b) i candidati che hanno conseguito una votazione pari o superiore ai 18/30 nella valutazione dei "titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali" di cui al comma 2 lettera a).

4. Conseguono l'idoneità i candidati che hanno ottenuto una votazione pari o superiore ai 60/100 quale somma delle seguenti valutazioni:

- a. valutazione dei "titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali" di cui al comma 2 lettera a): votazione minima: 18/30;
- b. valutazione delle "prove d'esame" di cui al comma 2 lettera b): votazione minima: 21/35 in ciascuna delle due prove d'esame (prova didattica e prova pratica).

5. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

6. L'elenco degli idonei, di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la presente procedura per la stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure di collaborazione.

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla presente procedura concorsuale (candidatura), di seguito solo “domanda” o “domande”, deve essere presentata entro **le ore 16:00 del 10 novembre 2023.**
2. La domanda, corredata degli allegati, deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione di cui al successivo articolo 5.
3. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet di CINECA <https://concorsiafam.cineca.it/> previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID. Solo in caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva. Il candidato potrà modificare, integrare, ritirare e/o produrre nuova domanda fino alla data di scadenza per l’invio della stessa; domande lasciate in “Bozza” e non presentate definitivamente sulla piattaforma CINECA, non saranno prese in considerazione. Il Conservatorio, con l’ausilio e per il tramite dei tecnici della Piattaforma CINECA, garantirà un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Il supporto tecnico CINECA risponde dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nei giorni feriali. Per informazioni invece di natura amministrativa si riporta il seguente contatto: protocollo@consmilano.it. In ogni caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma, che ne impedisca l’utilizzazione per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un numero di giorni corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tali casi l’istituzione pubblicherà un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano (<https://www.consmi.it/it/bandi>).
4. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Genere di appartenenza;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il requisito previsto dall’art. 4 comma 1 lettera i) del DM 180/2023, ovvero di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - i) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all’art. 2, in particolare:
 - I. l’indicazione del titolo di studio quale requisito per l’accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett a);
 - II. ovvero, in assenza del titolo di studio, l’indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all’art. 2, c. 3, lett. b);
 - j) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - k) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - l) Di godere dei diritti civili e politici;

- m) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- n) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- o) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- p) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- q) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- r) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- s) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.

5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo conservatoriomilano@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

6. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore amministrativo dell'Istituzione sede della procedura.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati, all'atto della domanda di cui al precedente articolo 4, devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.

2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023 (termine dell'a.a. 2022/2023); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando al quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al

collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato A.

7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riportandone gli estremi nella apposita sezione della domanda online. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento che alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, lo stesso potrà essere ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, impegnandosi a produrre, a pena di esclusione, il provvedimento di equiparazione o equivalenza al corrispondente titolo italiano all'atto dell'eventuale assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/>.

8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università e della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.

9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile, e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 4 o con modalità diverse da quella telematica, come indicata sempre al precedente articolo 4 (<https://concorsiafam.cineca.it/>).

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2.

3. La piattaforma telematica di cui all'articolo 4 (<https://concorsiafam.cineca.it/>) non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda dalla quale risulti che il candidato è sprovvisto dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2;

4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'articolo 4 (<https://concorsiafam.cineca.it/>), l'esclusione è disposta dal Direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'articolo 7. L'esclusione potrà essere emessa in qualsiasi fase della procedura e notificata al candidato, con provvedimento motivato, tramite PEC.

Art. 7 - Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano (commissario interno), appartenente al medesimo Settore Artistico Disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni (commissari esterni), o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo Settore Artistico Disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare (commissari esterni) nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I commissari esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
2. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, via Conservatorio, in una data che sarà comunicata sul sito del Conservatorio tre giorni prima del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio. Laddove data e orario del sorteggio dovessero subire variazioni, le stesse verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano.
3. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione deve essere composta, ove possibile, da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle Istituzioni convenzionate.
5. La commissione è nominata con decreto del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano.
6. Detto decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano e sul portale dei concorsi AFAM (v. articolo 1, comma 4).

7. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice, per sopravvenuti impedimenti, dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
8. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
9. La Commissione giudicatrice ha il compito di valutare i "titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali", oltre che di procedere con l'espletamento e la valutazione delle "prove d'esame", come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei "titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali", di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 3, è effettuata secondo i criteri di cui al successivo articolo 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'articolo 9. L'accesso alle "prove d'esame", di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 3, è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale nella valutazione dei "titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali" non inferiore a 18/30. Successivamente, conseguiranno l'idoneità i candidati che, al termine delle "prove d'esame", otterranno una votazione complessivamente pari o superiore ai 60/100, quale somma della valutazione dei "titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali" (votazione minima: 18/30) e della votazione riportata nelle "prove d'esame" (votazione minima: 21/35 in ciascuna delle due prove d'esame: prova didattica e prova pratica).
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (sita in Milano, al civico 12 della via Conservatorio) ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione può, inoltre, avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale, con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.
12. La Commissione predetermina i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione, unitamente ai verbali delle singole sedute.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo articolo 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio, ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
14. Nessun compenso è previsto per i componenti la commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, la valutazione dei "titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali" di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 3, è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

Art. 8.1

Titoli di servizio - Punteggio: 4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di 12 punti

Si definiscono “titoli di servizio” (di cui alla sottostante Tabella A) i servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso:

- le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea.

Quest'ultimo servizio, a pena di esclusione dalla valutazione, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo - Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo - Master o livello equivalente EQF-7).

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio avverrà, ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri riportati nella seguente Tabella A:

TABELLA A		
SERVIZIO PRESTATO IN GIORNI	Fino a 35 giorni	Punti 0,00
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
	Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
	Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
	Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

SERVIZIO PRESTATO IN ORE	Fino a 24 ore	Punti 0,00
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
	Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
	Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
	Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex articolo 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'articolo 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'anno accademico di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

Art. 8.2

Titoli culturali, professionali e artistici - Punteggio massimo: 18 punti

Si indicano di seguito le definizioni di "titoli culturali, professionali e artistici", con il dettaglio del punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.

Art. 8.2.1

Titoli culturali - Punteggio: fino a un massimo di 6 punti

Si definiscono "titoli culturali" (di cui alla sottostante Tabella B) i titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura.

TABELLA B	
Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	3 punti per ogni titolo

<p>2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.</p> <p>3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.</p>	
<p>4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.</p>	<p>1 punto per ogni titolo</p>

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** per i titoli di studio esteri vedasi quanto riportato all'articolo 5 commi 7 e 8.

Art. 8.2.2

Titoli professionali - Punteggio: fino a un massimo di 5 punti

Si definiscono “titoli professionali” (di cui alla sottostante Tabella C) le attività didattiche ulteriori rispetto a quella di cui alla Tabella A del presente articolo (non potranno essere qui inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio).

Per attività didattica si intende:

- servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva;
- servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute e il servizio nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- servizio prestato nei corsi pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti.

Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla tabella C) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico,

15/26

ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella C) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella C avverrà, ai fini del punteggiaggio, secondo i seguenti criteri:

TABELLA C		
Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso Settore Artistico Disciplinare per il quale è bandita la procedura selettiva (max punti 5). Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio.		
Servizio prestato in giorni	Fino a 35 giorni	Punti 0,00
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
	Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
	Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
	Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	Fino a 24 ore	Punti 0,00
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
	Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
	Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
	Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in Settore Artistico Disciplinare differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5). Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio.

Servizio prestato in giorni	Fino a 35 giorni	Punti 0
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
	Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
	Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
	Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	Fino a 24 ore	Punti 0,00
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
	Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
	Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
	Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50). Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio.

Servizio prestato in giorni	Fino a 35 giorni	Punti 0,00
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
	Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
	Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
	Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	Fino a 24 ore	Punti 0,00
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
	Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
	Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
	Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio ulteriore si evidenzia che:

- a) La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- b) Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva); limitatamente al servizio prestato nelle Scuole a seguito di chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico (es. MAD) si può prescindere dall'indicare gli estremi della procedura.
- c) Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione);
- d) la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

Art. 8.2.3

Titoli artistici - Punteggio: fino a un massimo di 18 punti

Si definiscono "titoli artistici" (di cui alla sottostante tabella D) i titoli attestanti attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al Settore Artistico Disciplinare.

La commissione in sede di prima seduta predeterminerà i criteri di valutazione, pubblicandoli sul sito istituzionale del Conservatorio di Milano.

La commissione non procede alla valutazione dei titoli artistici qualora il candidato non raggiunga un punteggio pari o superiore a 6 punti calcolato come somma dei punteggi ottenuti rispettivamente nei titoli di servizio, nei titoli di servizio ulteriore e nei titoli di studio ulteriori.

Il candidato è tenuto a caricare sull'apposita procedura informatica fino a un massimo di n. 20 titoli esclusivamente in formato ".pdf", ciascuno dei quali non potrà superare i 50MB.

TABELLA D	
Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di 18 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Attività concertistica e professionale con particolare attenzione all'apporto di leadership, arrangiamento e composizione; • Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; • Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; • Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando; • Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; • Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; • Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso. 	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6. Sulla base della Declaratoria e dei

Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli esclusivamente inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo di leadership, esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo e creativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Art. 9 - Prove d'esame

1. L'accesso alle prove d'esame sarà consentito ai soli candidati che otterranno, all'esito della valutazione dei "titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali" secondo quanto previsto nel precedente articolo 8, un punteggio complessivamente pari o superiore a n. 18 punti.

2. Le "prove di esame", di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 3, consisteranno in due prove, la prima di carattere didattico, la seconda di carattere pratico, come da seguente descrizione:

TABELLA E	
A) Prima prova: Prova didattica	<p>La prima prova didattica, a carattere teorico/pratico, della durata massima di n. 30 minuti, è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso.</p> <p>Il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di istruire uno studente dell'indirizzo strumentale oggetto del bando su come affrontare un brano nei diversi stili con particolare attenzione agli aspetti esecutivo, interpretativo, creativo e improvvisativo.</p> <p>La prova unica verrà così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 15 minuti dedicati allo studio ed esecuzione di un brano, estratto dal candidato tra 15 proposti dalla commissione, riferito al periodo nel quale si individuano i seguenti stili Jazz: Origini, Swing, Bebop, Cool Jazz.- n. 15 minuti dedicati allo studio ed esecuzione di un brano, estratto dal candidato tra 15 proposti dalla commissione, riferito al periodo nel quale si individuano i seguenti stili Jazz: Hard Bop, Jazz Modale, Free Jazz, Jazz Contemporaneo.

	<p>Il candidato dovrà altresì dar prova di essere in grado di individuare eventuali criticità e suggerire soluzioni atte a risolvere i problemi tecnico/strumentali riferiti alle più comuni problematiche dello strumento quali: postura, respirazione, impostazione, timbro, legato, staccato etc....</p> <p>Al termine il candidato sosterrà un breve colloquio volto ad accertare la conoscenza riguardante l'ordinamento didattico e il sistema dell'Alta Formazione Artistico attualmente vigente.</p> <p>Il punteggio per questa prova è di massimo n. 35 (trentacinque) punti.</p> <p>La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35.</p> <p>Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità e il non accesso alla prova pratico/esecutiva (v. sotto).</p>
<p>b) Seconda prova: Prova pratico/esecutiva</p>	<p>La seconda prova pratico/esecutiva, della durata massima di n. 30 minuti, è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione.</p> <p>Nella prova pratico/esecutiva il candidato dovrà eseguire un programma a libera scelta di minimo n. 3 brani, preferibilmente di diversi stili e forme, con un proprio organico compreso tra il duo e il quintetto della durata massima di n. 30 minuti. L'individuazione, la convocazione e l'organizzazione dei musicisti coinvolti, sarà a carico del candidato. Al fine della valutazione finale, verranno considerati con particolare attenzione i seguenti aspetti: esecutivo, creativo, interplay, interpretativo e improvvisativo.</p> <p>Il punteggio per questa prova è di massimo 35 (trentacinque) punti.</p> <p>La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35.</p>

3. Per ciascuna delle due prove d'esame, di cui al precedente comma 2, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.

4. La valutazione delle due prove d'esame (prova didattica e prova pratica) prevede un punteggio massimo complessivo di n. 70 (settanta) punti, così suddiviso: n. 35 punti per la prima prova (prova didattica) e n. 35 punti per la seconda prova (prova pratica). Accedono alla seconda prova (prova pratica) unicamente i candidati che, all'esito della prima prova (prova didattica) hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a n. 21 (ventuno) punti.

5. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.

6. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale (<https://www.consmi.it/it/bandi>) con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

7. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva

comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo conservatoriomilano@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

8. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
9. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove d'esame, come descritte nel precedente articolo, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente ottenuto dagli stessi. La Commissione formula, inoltre, l'elenco dei candidati idonei, anch'esso in ordine decrescente di punteggio. L'idoneità verrà attribuita ai soli candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma dei punteggi di cui agli articoli 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle due prove d'esame (prova didattica e prova pratica).
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria, data dalla somma dei punteggi dei "titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali" nonché delle "prove d'esame". Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (<https://www.consmi.it/it/bandi>).
3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata dai diretti interessati tramite PEC all'indirizzo conservatoriomilano@pec.it.
4. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (<https://www.consmi.it/it/bandi>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11 - Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'articolo 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego, secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà pubblicato nell'area dedicata della piattaforma informatica entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, nonché nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. Da tale invio decorreranno 48 ore per esprimere l'ordine di preferenza delle sedi tra quelle indicati all'art. 1 e ulteriori 24 ore per l'accettazione o la rinuncia della sede assegnata. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati nell'area riservata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
8. La procedura si concluderà con l'assegnazione della sede ai candidati vincitori sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi. La mancata accettazione della sede assegnata sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
9. Al termine della procedura di cui al comma 8, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

10. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12 - Procedure di reclutamento congiunte – scelta sede

1. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
2. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
3. Nell'ambito della presente procedura si procederà con la copertura di tutti i posti relativi al settore disciplinare di cui all'articolo 1.

Art. 13 - Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nel Direttore del Conservatorio.

Art. 15 - Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (<https://www.consmi.it/it/bandi>), e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.

4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (<https://www.consmi.it/it/bandi>), con valore di notifica.

Il Direttore
(F.to) Massimiliano Baggio

In allegato: Allegato A - Titoli di preferenza e di precedenza

Allegato A - Titoli di referenze e di precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.